

	<p align="center"><b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale</p> <p>Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi</p>	Documento: PRO-10EXP
		Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 1 di 21

REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale

*Servizio Fitosanitario Regionale*

# PROCEDURA OPERATIVA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE E LA RIESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI

DISTRIBUZIONE       CONTROLLATA       NON CONTROLLATA

COPIA N°     

DESTINATARIO     

00	15-12-2014	Prima emissione			
<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Redatto</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
	Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 2 di 21

## Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	3
3. TERMINI, DEFINIZIONI, SIGLE E ABBREVIAZIONI .....	4
4. RESPONSABILITÀ.....	5
5. MODALITÀ OPERATIVE.....	6
6. SINTESI DEL PROCESSO .....	14
6.1    Obiettivo .....	14
6.2    Descrizione sintetica.....	14
6.3    Diagramma .....	16
7. ELENCO ALLEGATI.....	21

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale  Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Documento: PRO-10EXP
		Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 3 di 21

## 1. Scopo e campo di applicazione

Tutti coloro che hanno necessità di esportare verso paesi terzi, sia essi operatori professionali che semplici cittadini, devono richiedere il rilascio di un certificato fitosanitario che accompagni la merce. L'art. 43 del D.Lgs 214/05 dispone che gli ispettori fitosanitari provvedano all'ispezione dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un "certificato fitosanitario" conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari. Tale certificazione ha esclusivo valore fitosanitario, documenta solo l'assenza di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, la conformità alla normativa fitosanitaria del paese importatore e gli eventuali trattamenti prescritti ed adottati, non attesta la qualità merceologica, o altre caratteristiche commerciali, per i quali i Servizi fitosanitari non sono competenti.

Scopo di questa procedura è descrivere le modalità da seguire per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi Terzi e per il rilascio di certificazioni fitosanitarie che esulano dai normali controlli di routine.

## 2. Documenti di riferimento

- International Plant Protection Convention (IPPC), in particolare **ISPM 12 – Certificati Fitosanitari**.
- Direttiva 2004/105/CE della Commissione del 15 ottobre 2004 - modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio.
- D.M. del 11 gennaio 2005 - Recepimento della direttiva 2004/105/CE della Commissione del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai Paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio.
- D-Lgs. 19 agosto 2005, n° 214 - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- D.M. del 17 Maggio 2007 - Modifica dell'allegato VII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- D.Lgs. 9 Aprile 2012 n. 84: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
	Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 4 di 21

l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

### 3. Termini, definizioni, sigle e abbreviazioni

Ai fini della presente procedura si applicano, le definizioni indicate:

<b>Termine</b>	<b>Definizione</b>
<b>Paesi comunitari</b>	Nazioni appartenenti alla UE.
<b>Paesi terzi</b>	Nazioni non appartenenti alla UE per i quali è richiesto il certificato fitosanitario*.
<b>Commercializzazione</b>	La detenzione, la tenuta a disposizione o l'esposizione a scopo di vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di trasferimento a terzi di prodotti contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005, dal D.Lgs. n. 386/2003 e D.M.27/9/2007.
<b>Ispettore fitosanitario</b>	Tecnico funzionario al quale sono affidati, oltre ai compiti previsti per l'agente accertatore, anche quello del rilascio dei certificati fitosanitari previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia.
<b>Organismo regolamentato</b>	Un organismo da quarantena o un organismo regolamentato non da quarantena
<b>Organismo regolamentato da quarantena</b>	Un organismo di potenziale importanza economica per un'area a rischio non ancora presente, o presente ma non largamente diffuso e sotto controllo ufficiale.
<b>Organismo non da quarantena</b>	Un organismo non da quarantena la cui presenza interessa i vegetali destinati alla piantagione, con un impatto economicamente inaccettabile ed è pertanto regolamentato nel territorio dello Stato importatore.
<b>Transito</b>	La circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario.
<b>Vegetali</b>	ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005 per vegetali si intendono le piante vive e le parti di piante vive che comprendono: a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento; b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento; c) i tuberi, i bulbi, i rizomi; d) i fiori recisi; e) i rami con foglie; f) gli alberi tagliati, con foglie; g) le foglie e il fogliame; h) le colture di tessuti vegetali; i) il polline vivo; l) le gemme, le talee, le marze; m) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale  Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Documento: PRO-10EXP
		Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 5 di 21

	piantagione.
<b>Zona protetta</b>	<p>Ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005, per zona protetta si intende una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale: a) nonostante le condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi in una o più parti dell'Unione Europea, oppure: b) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a causa di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in altre aree dell'Unione Europea.</p>

\* il certificato fitosanitario può essere richiesto per alcuni territori che pur facendo parte di paesi comunitari, sono geograficamente molti distanti dal territorio dell'unione (es. isole Canarie, territori francesi d'oltremare etc.)

## 4. Responsabilità

Le responsabilità delle azioni descritte in questa procedura sono rispettivamente:

Il **Richiedente** il certificato ha il compito di:

- inviare via email/fax al Servizio Fitosanitario Regionale la richiesta di rilascio certificato fitosanitario in esportazione,
- inviare eventualmente fac-simile su supporto informatico di certificato fitosanitario compilato,
- effettuare il pagamento della tariffa fitosanitaria.

Per l'emissione di certificazioni fitosanitarie che esulano dai normali controlli di routine ha inoltre il compito di:

- Inviare a sede di Firenze del Servizio Fitosanitario Regionale la richiesta di certificazione fitosanitaria,
- Pagare la tariffa fitosanitaria.

Gli **Ispettori Fitosanitari** hanno il compito di:

- ricevere le richieste ed eventualmente i fac-simile su supporto informatico di certificato fitosanitario,
- contattare eventualmente l'azienda richiedente e suggerire la documentazione da rendere disponibile,
- verificare, se ritenuto opportuno dall'Ispettore Fitosanitario, la presenza della documentazione fiscale della merce in partenza,
- eseguire il controllo documentale e la verifica di corrispondenza alla packing list,
- suggerire le modifiche alla richiesta di certificato fitosanitario da effettuare in loco e valutare la fattibilità,

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
	Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 6 di 21

- eseguire il controllo fitosanitario sulla merce in partenza,
- valutare la necessità di eseguire analisi di laboratorio su un campione della merce in partenza,
- in caso di esito negativo rifiutare il certificato, decidere la destinazione d'uso e, se necessario, imporre misure ufficiali,
- compilare e rilasciare il certificato fitosanitario in esportazione in caso di esito positivo,
- gestire le correzioni e le fattispecie di smarrimento, contestazione, scadenza dei certificati.

Per l'emissione di certificazioni fitosanitarie che esulano dai normali controlli di routine hanno inoltre il compito di:

- eseguire il controllo documentale,
- eseguire il controllo fitosanitario,
- verificare la necessità di effettuare analisi di laboratorio su campioni,
- interrompere il procedimento in caso non sussistano le condizioni per emettere la certificazione,
- compilare e rilasciare la certificazione fitosanitaria a seguito della verifica del pagamento della tariffa.

Il **Coordinatore di Sede** ha il compito di:

- programmare i controlli sull'orizzonte temporale,
- assegnare i controlli ai singoli ispettori fitosanitari.

Il **Coordinatore della Sede di Firenze**, per l'emissione di certificazioni fitosanitarie che esulano dai normali controlli di routine ha il compito di:

- analizzare le richieste di certificazioni ed i controlli effettuati in passato presso il richiedente,
- definire da tariffario la tariffa fitosanitaria per il servizio,
- programmare ed assegnare all'ispettore il controllo fitosanitario.

L' **Impiegato Amministrativo** ha il compito di:

- archiviare il certificato cartaceo ed inserire le informazioni sul SIAN.

## 5. Modalità operative

Le ditte che intendono esportare vegetali verso Paesi terzi devono richiedere al Servizio Fitosanitario Regionale il rilascio del certificato fitosanitario di esportazione fornendo i dati presenti sul MOD-01EXP – "Modello richiesta certificato fitosanitario in esportazione". La richiesta deve essere inviata per fax o mail, agli indirizzi sotto riportati, almeno 24 ore prima dell'esportazione (eccetto che per i prodotti ortofrutticoli, per i

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
	Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 7 di 21

quali la richiesta può arrivare entro le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente e salvo casi di comprovata urgenza che saranno valutati caso per caso), e comunque in tempo utile per permettere il controllo fitosanitario, eventuali analisi fitosanitarie e/o eventuali trattamenti specifici. Qualora la richiesta pervenga con un tempo inferiore è facoltà del coordinatore di sede accettarla o rifiutarla avvertendo l'azienda. Se la richiesta di certificato fitosanitario inviata dall'azienda è incompleta, è sempre facoltà del coordinatore di sede, valutare la situazione, eventualmente richiedere integrazioni anche telefoniche, e decidere se accettarla o rifiutarla avvertendo l'azienda.

Qualora il coordinatore di sede sia assente, viene sostituito da un Ispettore Fitosanitario con particolare esperienza nella certificazione fitosanitaria verso Paesi Terzi.

Gli indirizzi a cui deve essere indirizzata la richiesta a mezzo cartaceo o fax sono:

- per le province di Firenze, Prato, Siena, Arezzo

Servizio Fitosanitario Regionale  
 Via Pietrapiana, 30  
 50121 Firenze  
 FAX 055 4383990  
 e-mail: fitosanitario-certificazione-fi@regione.toscana.it

- per il distretto vivaistico pistoiese

Servizio Fitosanitario Regionale  
 c/o Genio Civile,  
 Piazza della Resistenza, 54  
 51100 Pistoia  
 Fax 0573992870  
 e mail: fitosanitario-certificazione-pt@regione.toscana.it

- per le province di Pisa, Lucca, Massa Carrara

Servizio Fitosanitario Regionale  
 Via Roma, 3  
 50126 Pisa  
 Fax 050503220  
 e-mail: fitosanitario-certificazione-pi@regione.toscana.it

- per la provincia di Livorno

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale  Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Documento: PRO-10EXP
		Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 8 di 21

Sede di Livorno - Interporto  
 c/o Interporto Toscano " Amerigo Vespucci"  
 Palazzina "Colombo"  
 via Delle Colline, 100  
 57014 Località Guasticce, Collesalveti, Livorno  
 Fax. 055 4385394  
[fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it](mailto:fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it)

- per la provincia di Grosseto  
 c/o Genio Civile,  
 Corso G. Carducci, 57  
 58100 Grosseto  
 Telefono 0564423760  
 Fax 0564423755  
 e-mail: [fitosanitario-certificazione-gr@regione.toscana.it](mailto:fitosanitario-certificazione-gr@regione.toscana.it)

La richiesta può essere inviata anche all'indirizzo: [serviziofitosanitario@regione.toscana.it](mailto:serviziofitosanitario@regione.toscana.it)

E' facoltà del coordinatore di sede o dell'Ispettore Fitosanitario incaricato di effettuare il certificato fitosanitario, richiedere documentazione a corredo della richiesta di certificato:

- copia della AWB (lettera di vettura aerea) per la merce spedita per via aerea o della polizza di carico per la merce spedita per via navale,
- copia della fattura (dalla quale si deve evince il peso della spedizione),
- attestazione di versamento della tariffa fitosanitaria,
- permesso di importazione.

Sulla richiesta è utile che venga specificata l'origine della merce. Se ci sono dei dubbi viene richiesta una documentazione aggiuntiva.

Tutti gli Ispettori Fitosanitari della sede competente sono abilitati alla ricezione delle richieste e provvedono a recapitarle al Coordinatore di Sede che pianifica l'attività di certificazione a seconda delle richieste pervenute. L'assegnazione del controllo all'ispettore Fitosanitario può essere svolta:

- mediante assegnazione dei singoli controlli ai vari ispettori;
- mediante turnazione giornaliera degli ispettori con conseguente assegnazione automatica all'Ispettore dei controlli da eseguirsi nel suo giorno di competenza;
- in sistema misto fra i 2 sopra detti.

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
	Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 9 di 21

L'Ispettore Fitosanitario incaricato provvede, se necessario, a contattare la ditta richiedente suggerendo la documentazione che deve essere resa disponibile al momento del controllo in loco.

L'Ispettore Fitosanitario, in azienda, avvia l'ispezione che, indipendentemente dal prodotto vegetale che viene esportato, viene condotta su tre livelli:

- Controllo documentale,
- Controllo di identità,
- Controllo fitosanitario.

#### Controllo documentale.

L'Ispettore Fitosanitario provvede al controllo documentale recuperando a supporto informazioni sui requisiti che i vegetali devono avere per poter entrare nel paese importatore, tramite normativa del paese (siti esteri NPPO; sito EPPO /server, sito IPPC), informazioni sul vivaio di provenienza, verifica di eventuali verbali di ispezione, verifica di analisi di laboratorio.

#### Controllo di identità.

L'Ispettore Fitosanitario provvede al controllo di identità e di rispondenza alla packing list, verificando la tipologia della merce ed il nome botanico.

In caso di esito negativo del controllo documentale o del controllo di identità l'Ispettore Fitosanitario definisce le correzioni che devono essere apportate alla richiesta. Nel caso in cui sia possibile apportare le correzioni questa vengono messe in atto direttamente in loco, in caso contrario il procedimento viene interrotto negando l'emissione del certificato.

In caso di esito positivo del controllo documentale e del controllo di identità l'Ispettore Fitosanitario avvia il controllo fitosanitario sulla merce in uscita.

#### Controllo fitosanitario.

I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli oggetto di certificazione devono essere ispezionati attraverso un controllo visuale al fine di essere considerati esenti dagli organismi nocivi di quarantena specificati dal paese importatore e conformi ai requisiti fitosanitari vigenti nel paese importatore, inclusi quelli per gli organismi nocivi non di quarantena regolamentati.

Gli eventuali imballaggi in legno dovranno rispettare quanto previsto dall' ISPM 15 riportando il marchio ISPM 15/FAO.

In questa fase è raccomandato all'ispettore fitosanitario una verifica della corrispondenza fra le targhe degli automezzi o numeri di container o altro, dichiarate in certificato con quelle su cui la merce effettivamente viene caricata.

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
	Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 10 di 21

Qualora la dichiarazione supplementare richieda il soddisfacimento di specifici requisiti relativi al ciclo di produzione, al luogo di produzione o al materiale da esportare (visite ufficiali durante la stagione di crescita dei vegetali, analisi ufficiali dei vegetali o del terreno), questi devono essere verificati dall'Ispettore Fitosanitario.

Nei casi in cui è richiesto l'inserimento nel certificato di esportazione di una dichiarazione supplementare che preveda l'esenzione di organismi nocivi specifici non rilevabili attraverso il controllo visuale (virosi, batteriosi, nematosi, ecc...), l'Ispettore Fitosanitario può richiedere un certificato di laboratorio che attesti tali esenzioni. Il laboratorio deve essere accreditato da un Servizio Fitosanitario.

Nel caso in cui sia necessario provvedere all'esecuzione di analisi fitopatologiche di laboratorio su un campione della merce l'Ispettore Fitosanitario provvede ad avviare la procedura di prelievo campioni PRO-11LAB e ad attendere gli esiti dell'analisi secondo quanto definito dalla procedura PRO-12LAB.

Nel caso in cui la merce soggetta ad esportazione abbia effettuato le fasi a monte in altro Paese Membro l'Ispettore Fitosanitario può richiedere al Servizio Fitosanitario competente il MOD-03EXP - Modello di comunicazione intra-comunitaria a garanzia delle fasi a monte.

Nel caso in cui il controllo fitosanitario dia esito non regolare al rilascio del certificato fitosanitario o per la valutazione in loco o per l'analisi di laboratorio l'Ispettore Fitosanitario dispone l'interruzione del procedimento di rilascio del certificato definisce la destinazione d'uso della merce e, se necessario, impone misure ufficiali.

Nel caso in cui il controllo fitosanitario e l'eventuale analisi di laboratorio abbia dato esito positivo, l'Ispettore Fitosanitario procede al rilascio del certificato fitosanitario.

#### Tariffa rilascio certificato fitosanitario in export.

Condizione fondamentale per il rilascio del certificato fitosanitario è il pagamento della tariffa fitosanitaria prevista dal D. Lgs. 214/2005 di cui l'ispettore deve acquisire l'attestato di pagamento al momento del rilascio del certificato stesso. In assenza di pagamento l'Ispettore Fitosanitario può non rilasciare il certificato fitosanitario. Le tariffe sono definite dall'allegato XX del D.Lgs. 214/2005. In questa fase l'Ispettore Fitosanitario è chiamato alla verifica del corretto importo della tariffa pagata in funzione del certificato rilasciato: in caso di pagamento parziale l'Ispettore Fitosanitario deve richiedere un'integrazione della tariffa. E' concesso il pagamento cumulativo di più certificati, come pure è ammesso l'uso di "versamenti cumulativi a scalare". Nel rilascio di certificato fitosanitario in export con prenotazione oraria, nel caso in cui i tempi si protraggano oltre le due ore, in applicazione del tariffario regionale approvato con Delibera 134 del 24/02/2014, la tariffa prevista dal d.lgs. 214/05 deve essere raddoppiata (RIF-03EXP).

Il certificato fitosanitario in esportazione viene compilato tenendo in considerazione la Direttiva 2004/105/CE della Commissione del 15 ottobre 2004 che, in accordo con la Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (CIPV), determina i modelli dei certificati fitosanitari ufficiali, ed, in particolare, nel rispetto delle indicazioni presenti nell'**ISPM 12** (MOD-02EXP).

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
	Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 11 di 21

Il certificato fitosanitario ha una validità di 14 giorni: qualora la merce non sia spedita entro 14 giorni dalla data di rilascio del certificato, quest'ultimo deve essere restituito al SFR.

Per le piante inserite nelle appendici II e III della Convenzione CITES (ovvero gli allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97), che possono essere esportate solo se provenienti da riproduzioni vivaistiche, il certificato fitosanitario sostituisce il certificato CITES (art. 8, comma 6, Reg. CE 1808/2001) e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annotate iscritte nell'allegato A del Reg. CE 1808/2001, purchè il certificato stesso riporti la denominazione botanica delle specie cui si riferisce. Pertanto, quando previsto e dopo aver verificato che sussistono le condizioni di propagazione artificiale, sul certificato deve essere apposta la seguente dicitura: "Trattasi di gli esemplari riprodotti artificialmente ai sensi della CITES". Nei casi dubbi è opportuno contattare il Corpo Forestale dello Stato.

Una volta rilasciato il certificato fitosanitario, l'Ispettore Fitosanitario archivia il seguente materiale:

- Fotocopia del certificato originale firmato e timbrato con gli eventuali allegati (obbligatorio);
- Documento di avvenuto pagamento della tariffa (obbligatorio);
- Eventuale richiesta per il rilascio del certificato fitosanitario;
- Eventuale copia della fattura;
- Eventuale permesso di importazione

Il personale Amministrativo provvede ad inserire il certificato fitosanitario nel sistema informativo RUP-Export e SIAN.

Possono verificarsi alcune casistiche particolari che l'Ispettore Fitosanitario è chiamato a gestire a seguito dell'emissione del certificato fitosanitario. La maggior parte delle casistiche sotto esposte è già inclusa nell'ISPM 12, a cui si rimanda per maggiori dettagli. Tuttavia merita ricordare:

- certificato scaduto (merce sempre in azienda) - In caso sia richiesta l'emissione di un nuovo certificato fitosanitario, in quanto il certificato già rilasciato dal Servizio fitosanitario è scaduto o nel caso in cui non sia stato possibile spedire l'intero carico previsto, l'esportatore deve pagare nuovamente la tariffa per intero. Il certificato scaduto viene annullato.
- certificato smarrito - Deve essere emesso un nuovo certificato fitosanitario, il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa fitosanitaria relativa ai soli controlli documentali. Per le modalità di rilascio del nuovo certificato fitosanitario vedere l'ISPM 12.
- errori nel certificato - Nel caso di errore del richiedente il richiedente deve rifare la richiesta e pagare 7 € per controlli documentali. Se la correzione riguarda piccoli particolari (indirizzi, punto d'entrata, mezzo di trasporto, quantità inferiore di merce) tale correzione può essere apportata a mano. Se le correzioni sono maggiori e deve essere rifatto il certificato fitosanitario il richiedente dovrà pagare di nuovo la tariffa complessiva. Nel caso di errore dell'Ispettore Fitosanitario se la correzione riguarda

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
		Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi		Pagina 12 di 21

piccoli particolari (indirizzi, punto d'entrata, mezzo di trasporto, quantità inferiore di merce) tale correzione può essere apportata a mano. Se le correzioni sono maggiori e deve essere rifatto il certificato fitosanitario. In entrambi i casi il richiedente non deve pagare alcuna tariffa.

- Rilascio di copie fotostatiche ed emissione di copie conformi - Il rilascio di copie conformi può avvenire sulla base di una apposita istanza; ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, le copie dichiarate conformi all'originale sono atti sempre soggetti ad imposta di bollo e pertanto, l'interessato deve allegare all'istanza una marca da bollo da € 14,62 per ogni copia conforme richiesta. Sulla copia conforme sarà riportata la dicitura "Copia non valida ai fini fitosanitari", scritta in lingua inglese (Copy not valid for phytosanitary use).

#### Certificazioni fitosanitarie che esulano dai normali controlli di routine

Nel caso in cui sia necessario conseguire una certificazione fitosanitaria relativa ad aspetti che esulano dai normali controlli di routine, le ditte devono inviare a mezzo mail o fax la richiesta alla sede di Firenze del Servizio Fitosanitario Regionale ai seguenti contatti:

Servizio Fitosanitario Regionale  
 Via Pietrapiana, 30  
 50121 Firenze  
 FAX 055 4383990  
 e-mail: fitosanitario-certificazione-fi@regione.toscana.it

Il coordinatore della sede di Firenze analizza la richiesta, verificando in particolare la tipologia di controlli da effettuare, tenendo in considerazione i controlli che già sono stati fatti sull'azienda in passato.

Il coordinatore assegna l'attività ad un ispettore fitosanitario, programmandolo temporalmente in funzione del periodo biologico adatto alla certificazione richiesta.

L'ispettore fitosanitario provvede ad eseguire il controllo documentale ed il controllo fitosanitario secondo quanto previsto, avendo la facoltà di disporre analisi di laboratorio su campioni nel caso in cui lo ritenga necessario. E' responsabilità dell'ispettore fitosanitario decretare l'esito del controllo, interrompendo il procedimento in caso di esito negativo o pervenendo alla compilazione della certificazione richiesta in casi di esito positivo.

Il rilascio della certificazione al richiedente è subordinata alla verifica da parte dell'ispettore fitosanitario dell'avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria che il richiedente deve dimostrare mediante attestazione di pagamento.

#### Richieste di certificati fitosanitari per particolari categorie merceologiche

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale 35067 del 7/09/1999, in caso di richieste di certificazione per categorie merceologiche particolari, diverse dai vegetali e prodotti vegetali oppure facenti

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale  Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Documento: PRO-10EXP
		Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 13 di 21

parte delle suddette categorie ma che hanno subito una trasformazione complessa, l'esportatore, al momento della richiesta di certificazione, dovrà presentare una copia della normativa del paese di destinazione della merce, tradotta in lingua italiana o inglese, che attesti la presenza della categoria merceologica oggetto della richiesta di certificazione.

Il certificato fitosanitario potrà essere rilasciato solo se esplicitamente previsto per quella categoria merceologica dalla normativa del paese di destinazione della merce.

In caso di mancata possibilità di verifica di detto requisito il certificato non potrà essere rilasciato.

In caso di consegna di un testo ufficiale in lingua originale questo sarà fatto tradurre dal Servizio Fitosanitario regionale ed i costi saranno a carico del richiedente come previsto dal tariffario approvato con delibera della Giunta Regionale n°297 del 16.04.2012.

E' compito del Servizio Fitosanitario Regionale capitalizzare la conoscenza acquisita relativamente alla legislazione dei paesi di destinazione.

#### Movimentazione in ambito comunitario

Per la movimentazione in ambito comunitario può essere utilizzato il MOD-03EXP - Modello di comunicazione intra-comunitaria. Il rilascio di questo tipo di certificazione INTRA-CE segue l'iter della certificazione fitosanitaria extra-CE, ma attualmente non è previsto il pagamento di nessuna tariffa fitosanitaria. Per la compilazione di questo certificato è necessario attenersi alle indicazioni fornite dal Ministero con nota del 09/07/2013 Prot. 13345 (RIF-02EXP).

#### Riesportazione

Nel caso in cui, per merce in transito temporaneo dal territorio di competenza, le modalità seguite ed il tempo di permanenza, sono tali per cui l'Ispettore Fitosanitario può ritenere che non sussista possibilità di infestazione, può essere adottata la procedura semplificata di Riesportazione in luogo della procedura completa.

In tal caso il controllo può essere eseguito anche in sola forma documentale, fermo restando che deve sussistere certificato fitosanitario in esportazione valido del paese di origine ed in linea con i requisiti richiesti dal Paese destinatario.

Nel caso di riesportazione viene emesso apposito certificato fitosanitario in riesportazione secondo il modello MOD-04EXP.

Ove necessario l'Ispettore Fitosanitario può comunque in ogni momento decidere di effettuare la procedura completa.

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
		Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi		Pagina 14 di 21


## 6. Sintesi del processo

### 6.1 Obiettivo

Provvedere all'ispezione dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un "certificato fitosanitario" conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari.

### 6.2 Descrizione sintetica

Il processo di "Rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso paesi terzi" si svolge attraverso 5 macro-fasi:



#### 1 – Gestione certificazioni non di routine (eventuale)

Il Coordinatore di sede di Firenze riceve le richieste di certificazione, definisce la tariffa fitosanitaria ed assegna i controlli agli ispettori fitosanitari. Gli ispettori fitosanitari svolgono il controllo documentale, fitosanitario, analizzano eventuali campioni e rilasciano la certificazione a seguito del pagamento della tariffa fitosanitaria e del soddisfacimento dei requisiti necessari.

#### 2 – Accettazione richiesta

L'Ispettore Fitosanitario riceve richiesta per mail o fax ed il Referente di sede programma il controllo entro le 24 ore assegnandolo ad un Ispettore che si mette in contatto con l'azienda richiedente.

#### 3 – Controllo documentale e ispezione fitosanitaria

	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
	Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 15 di 21

L'ispettore Fitosanitario esegue il controllo documentale, verifica la rispondenza della merce alla packing list dichiarata, esegue il controllo fitosanitario e, nel caso in cui lo ritenga necessario, preleva un campione da inviare al laboratorio per un controllo analitico. In caso di esito negativo interrompe il procedimento e impone misure ufficiali.

#### **4 - Rilascio certificato fitosanitario**

In caso di esito positivo del controllo fitosanitario l'ispettore redige il certificato fitosanitario corredandolo da una dichiarazione supplementare se richiesto dal paese destinatario. L'ispettore rilascia il certificato fitosanitario all'azienda richiedente.

#### **5 - Gestione errori/smarrimenti (eventuale)**

Nel caso di errore nella compilazione del certificato fitosanitario si provvede all'annullamento o alla correzione in funzione della gravità dell'errore, con il pagamento della tariffa in caso di errore del richiedente. Nel caso di smarrimento si provvede al pagamento ed alla ri-emissione del certificato



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**  
 Servizio Fitosanitario Regionale

Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi

Documento: PRO-10EXP


Data emissione: 15-12-2014

Edizione: 02 Revisione: 00

Data revisione: ----

Pagina 16 di 21

### 6.3 Diagramma



M.FASE 1





**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**  
 Servizio Fitosanitario Regionale

Procedura operativa per il rilascio dei certificati  
 fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione  
 verso Paesi terzi


Documento: PRO-10EXP

Data emissione: 15-12-2014

Edizione: 02 Revisione: 00

Data revisione: ----

Pagina 18 di 21





**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**  
 Servizio Fitosanitario Regionale

Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi

Documento: PRO-10EXP


Data emissione: 15-12-2014

Edizione: 02 Revisione: 00

Data revisione: ----

Pagina 19 di 21

**DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCESSO SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE TOSCANA: "PRO-10EXP - RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE E LA RIESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI"**





**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**  
 Servizio Fitosanitario Regionale

Procedura operativa per il rilascio dei certificati  
 fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione  
 verso Paesi terzi


Documento: PRO-10EXP

Data emissione: 15-12-2014

Edizione: 02 Revisione: 00

Data revisione: ----

Pagina 20 di 21



	<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>Giunta Regionale</b> Servizio Fitosanitario Regionale	Documento: PRO-10EXP
	Procedura operativa per il rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e la riesportazione verso Paesi terzi	Data emissione: 15-12-2014
		Edizione: 02    Revisione: 00
		Data revisione: ----
		Pagina 21 di 21

## 7. Elenco allegati

- **MOD-01EXP** - Modello richiesta certificato fitosanitario in esportazione
- **MOD-02EXP** - Modello certificato fitosanitario in esportazione
- **MOD-03EXP** - Modello di comunicazione intra-comunitaria
- **MOD-04EXP** - Modello certificato fitosanitario in riesportazione
- **RIF-01EXP** - Tariffe fitosanitarie (allegato XX D.Lgs. 214/2005)
- **RIF-02EXP** – Nota Ministero per certificazione INTRA-CE
- **RIF-03EXP** - Tariffario fitosanitario speciale